



PROT. N. **1080** MAN/PM

DA CITARE NELLA RISPOSTA

RISPOSTA AL N.

OGGETTO:

Certificati d'origine per i vini

Alle
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici Estero
LORO SEDI

AREA PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL
COMMERCIO ESTERO

Il Dirigente

La Camera di commercio di Venezia aveva sollevato dubbi (all.) in merito alla applicabilità della circolare ministeriale n.1163/c del 25 giugno 1958, relativa al rilascio dei certificati d'origine per i vini (all.).

L'Unioncamere ha ritenuto pertanto di interessare il Ministero delle Attività Produttive, competente in materia di certificazione dell'origine, che ha provveduto a fornire i chiarimenti con la nota allegata.

Tenuto conto che lo stesso ha chiesto all'Unioncamere di monitorare l'applicazione di tale normativa, si pregano codeste Camere di rappresentare alla scrivente eventuali ulteriori difficoltà riscontrate nella fattispecie, al fine di richiedere, se del caso, un incontro con le diverse Amministrazioni interessate per trovare una soluzione alle eventuali problematiche.

Distinti saluti.

(Romano Manoni)

All.



Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi

Servizio Centrale Camere di Commercio – Ufficio B2

Roma, **24 FEB. 2003**
00187 – Via Sallustiana, 53

Prot. N. **547409** Allegati

Risposta ai Fax N. 2250 e 3447
del 5 novembre 2002
e 16 gennaio 2003

ALL'UNIONCAMERE
Area Convenzioni Internazionali
Piazza Sallustio n. 21
00187 ROMA

OGGETTO: Camera di commercio di Venezia – certificati di origine dei vini.


Codesta Unioncamere si è resa interprete di alcune esigenze di chiarimento formulate dalla Camera di commercio di Venezia in tema di rilascio di certificati di origine per l'esportazione di vini.

In particolare la predetta Camera ha richiesto di ricevere chiarimenti in ordine alla persistenza di attualità della circolare 1163/C del 25 giugno 1958, in relazione alla:

1. liceità dell'indicazione DOC o IGT a richiesta dell'esportatore;
2. efficacia di autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000;
3. opportunità di nuova e/o diversa documentazione da richiedere;
4. liceità dell'autocertificazione del possesso delle fatture di acquisto da parte delle ditte di imbottigliamento e di commercio dei vini DOC o IGT.

Per parte sua codesta Unioncamere ha rappresentato, inoltre, l'opportunità di un incontro a livello di amministrazioni centrali per dare uniformità di indirizzo alle Camere di commercio interessate alle transazioni dei vini nazionali.

Al riguardo, questa Direzione Generale, valutati i quesiti nella loro oggettiva consistenza, ritiene che essi possano, frattanto, trovare soluzione nell'evoluzione della normativa di riferimento, perciò, ferma restando la natura di *indirizzo* della circolare:



- quanto al punto 1, laddove le caratteristiche della merce richiedano l'ulteriore indicazione, **peraltro derivante da specifici disciplinari**, appare senz'altro necessario apporla;
- quanto al punto 2, appare senza dubbio indiscutibile che gli Uffici pubblici si avvalgano, ai fini dell'efficienza e dello snellimento dei procedimenti amministrativi, della facoltà di ricevere autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000;
- quanto al punto 3, non si ritiene che sussista dubbio alcuno che in relazione alla specificità di alcuni prodotti possa essere richiesta utile documentazione integrativa;
- quanto al punto 4, l'autocertificazione del possesso delle fatture di acquisto, al pari di tutti i documenti di carattere fiscale che debbono obbligatoriamente essere conservati dai privati, può essere resa dagli esportatori ai sensi dell'art. 19 bis del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come introdotto dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, pubblicata sul supplemento 5/L alla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003.

Per ultimo, questa Direzione Generale, nel ricordare che le attribuzioni in materia di certificati di origine sono state conferite alle Camere di commercio dall'art. 13 del DPR 28 giugno 1955, n. 620, invita codesta Unioncamere, qualora i chiarimenti dianzi espressi non siano valsi a fugare i dubbi insorti presso la Camera di commercio di Venezia, che ha proposto quesiti specifici, a voler monitorare l'applicazione della normativa di riferimento affinché questo Ministero possa valutare l'opportunità di esercitare la propria funzione di uniformità e di indirizzo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Spigarelli)





CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VENEZIA

Spett.le
UNIONCAMERE

R O M A

c.a. - Romano MANONI
- Alessandra PROCESI
- Marco POZZOLI

Oggetto: certificato d'origine per esportazioni vini – richiesta parere applicazione Circolare n. 1163/C Ministero dell'Industria e del Commercio del 25/06/1958 “certificati d'origine per i vini”

Questa Camera rilascia numerosi certificati d'origine per l'esportazione di vini in Paesi terzi quali ad esempio Brasile, Thailandia, Venezuela, Israele, ecc., Paesi che solitamente non richiedono che all'atto dell'importazione i vini siano accompagnati da specifici certificati di analisi rilasciati da laboratori autorizzati. Su tali Certificati gli operatori chiedono di inserire nella descrizione delle merci (casella 6 del formulario) l'indicazione DOC o IGT e la relativa annata (es. vino rosso DOC LISON-PRAMAGGIORE MERLOT anno 2000), dati che sempre sono presenti anche nella relativa fattura di vendita.

Questa Camera ha sempre suggerito alle aziende interessate di evitare, se possibile, di indicare nel certificato d'origine la dicitura in questione, in ottemperanza anche alle disposizioni fissate dalla circolare del Ministero dell'Industria n.1163/C del 25/06/1958, nella quale si precisa che le Camere, “.....non disponendo in genere della possibilità di accertare la veridicità delle dichiarazioni dei richiedenti per quanto concerne le qualità specifiche di origine o di denominazione dei vini da esportare, dovrebbero a rigore limitarsi ad attestare nei certificati soltanto le qualità generiche ed evidenti, come vino rosso o bianco, da pasto ecc.....omissis” Detta circolare precisa inoltre che qualora, per particolari esigenze commerciali, fosse necessario certificare anche gli elementi inerenti alle origini e denominazioni specifiche, dovrebbe essere allegato al certificato d'origine un certificato di analisi rilasciato da un laboratorio autorizzato nel quale siano riscontrabili tutte le caratteristiche citate.

A seguito però di alcune segnalazioni pervenute da parte di aziende interessate che evidenziavano problemi di sdoganamento dei vini in alcuni Paesi, si è provveduto ad effettuare di recente un'indagine telefonica presso alcune Camere che operano in zone ad elevata produzione vinicola (Treviso, Verona, Asti, Siena), e da ciò è emerso che nella maggioranza dei casi (ad eccezione della Camera di Treviso) le Consorelle rilasciano certificati d'origine nei quali vengono indicate le descrizioni sopra menzionate, purchè le stesse figurino anche nella fattura di vendita, senza che sia richiesto nessun ulteriore documento a comprova di quanto indicato.

Ciò premesso e tenuto conto:

- che la circolare in oggetto risale al 1958;
- che successivamente è intervenuto a regolamentare la materia dei vini DOC e IGT un complesso impianto normativo comunitario e nazionale;
- che Albi Vigneti e Commissioni di Degustazione sono ancora di competenza delle Camere di Commercio;
- che molte Camere rilasciano i certificati d'origine con le denominazioni DOC e IGT indicate dalle aziende, senza richiedere ulteriore documentazione (certificati di analisi di cui alla Circolare n. 1163/C) ad eccezione della fattura di vendita;

si chiede

- se la predetta Circolare ministeriale debba ***"ritenersi a tutt'oggi applicabile"*** (come concluso dalla Camera di Treviso), o non possa invece ***"ritenersi superata"*** alla luce anche del complesso impianto normativo comunitario e nazionale di controllo sui vini DOC e IGT, o ancora non possa ***"ritenersi superata nei fatti"***, così come sembrano aver concluso le altre Consorelle interpellate al riguardo;
- ***"qualora detta Circolare sia ancora applicabile"***, quale debba essere il comportamento a cui le Camere devono attenersi, e se l'indicazione del DOC o IGT nella casella 6 del certificato d'origine (descrizione delle merci) possa eventualmente essere subordinata ad una semplice dichiarazione della ditta ai sensi anche del D.P.R. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- se sia richiesta una eventuale diversa documentazione a seconda che si tratti di una ditta che produce e vende DOC o IGT, o di una ditta che effettua solo il commercio (tenendo presente che in questi casi è già previsto che venga allegata la relativa fattura di acquisto);

Tali richieste di chiarimento, alle quali sarebbe opportuno fosse data una risposta definitiva ed univoca anche consultando – preferibilmente a cura di codesta Unione - eventuali organismi competenti (Ministero Attività Produttive, Ministero Politiche Agricole, ICE, ecc.), sono motivate dall'esigenza di non creare discriminazioni tra i diversi esportatori vitivinicoli italiani che si trovano a sottostare a disposizioni diverse a seconda della Camera di Commercio alla quale si rivolgono per l'emissione del Certificato d'Origine.

In attesa di una cortese sollecita risposta al riguardo, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO III
(dr.ssa Mara Miatton)

Venezia, 22 ottobre 2002





CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VENEZIA

Venezia, 19 dicembre 2002

Spett.le
UNIONCAMERE
c.a. dr. Marco POZZOLI

ROMA

e p.c. dr. Romano MANONI

Oggetto: integrazione quesito del 22/10/2002 relativo al rilascio di certificati d'origine per i vini DOC e IGT.

Facendo seguito al quesito in oggetto trasmesso in data 22/10/2002, si richiedono ulteriori chiarimenti in merito alla documentazione da allegare in caso di rilascio di certificati d'origine a ditte che **effettuano l'imbottigliamento e/o il commercio di vini DOC o IGT.**


Nei casi in cui la vendita di detti vini avvenga in anni successivi al loro imbottigliamento o acquisto, e/o le esportazioni riguardino vini acquistati da produttori diversi, può risultare difficile il reperimento delle relative fatture di acquisto, che di norma vengono allegate alla richiesta di certificato a comprova dell'origine.

Al fine di agevolare l'utenza, **si chiede se la stessa fattura di acquisto possa essere sostituita da una dichiarazione** del richiedente, nella quale il legale rappresentante attesta il nome del produttore/vinificatore, e dichiara che le fatture di acquisto relative all'esportazione dei vini in oggetto sono archiviate presso la sede della ditta e disponibili per ogni eventuale consultazione.

In attesa di una cortese risposta al riguardo si porgono distinti saluti.

UFFICIO COMMERCIO ESTERO

Sede di Mestre
Paola Bozzolan



Roma, 25 giugno 1958

P.S.
92

*Ministero dell'Industria
e del Commercio*

Dirazione Generale del Commercio - Ispezz. 4

s.p.c.

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
LORO SEDE

AGLI UFFICI PROVINCIALI INDUSTRIA E COMMERCIO
LORO SEDE

AL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO - Dir.
Gen. per lo sviluppo degli scambi,

- Dir. Gen. Accordi commerciali con l'Estero.

- Dir. Gen. Importazioni ed Esportazioni.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE -
Dir. Gen. Tutela economica prodotti agricoli.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - Dir. Gen.
Affari Economici.

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO
ROMA

FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODUTTORI
ESPORTATORI VINI LIQUORI E AFFINI
ROMA

UNIONE ITALIANA VINI
MILANO

AI PRESIDENTI DELLE REGIONI AUTONOME
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI AUTO-
NOME E NEL TERRITORIO DI TRIESTE


ALLA DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

ALL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA E AGRICOLTURA
ROMA

Prat. N. 237332

OGGETTO: Certificati d'origine
per i vini.

CIRCOLARE N. 1163/C



Alcuni inconvenienti ed abusi verificatisi nell'esportazione di vini italiani, e che con il loro ripetersi potrebbero compromettere il prestigio e la consistenza di tale importante branca dei nostri scambi con l'estero, hanno suggerito a questo Ministero, d'accordo con il Ministero del Commercio con l'Estero, con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, e con l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, e sentiti il Ministero degli Affari Esteri, la Federazione Italiana Industriali produttori ed esportatori di vini, liquori ed affini e l'Unione Italiana Vini - Associazione Nazionale Commercianti Grossisti in Vino - di ricercare i mezzi per addivenire ad un disciplinamento nel rilancio, da parte delle Camere di Commercio Industria e Agricoltura, dei certificati d'origine per l'esportazione dei vini.

In base ad un esame obiettivo della situazione e tenendo anche conto dei risultati dell'indagine disposta, con la circolare numero 1035/C del 20 febbraio 1957, si e' rilevato che le Camere di Commercio, non disponendo, in genere, della possibi-

PER/ sm

- 2 -

lita' di accertare la veridicitá delle dichiarazioni dei richiedenti per quanto concerne la qualità specifica di origine e di denominazione dei vini da esportare. Dovrebbero a rigore, limitarsi ad attestare nei certificati soltanto le qualità generiche ed evidenti, come "vino rosso o bianco, da pasto ecc." escludendosi pertanto - come del resto risulta farsi dalla maggior parte delle Camere - ogni altra indicazione su origini e denominazioni specifiche ("Chianti", "Valpolicella", ecc.) e ogni altra indicazione, quali quelle concernenti la gradazione alcolica e altri caratteri risultanti da analisi.

Tenuto conto tuttavia che, o in relazione ad accordi commerciali esistenti con altri Paesi, ad esigenze degli importatori stranieri o anche soltanto alla esigenza pubblicitaria degli esportatori, spesso viene richiesto alle Camere di attestare nei certificati anche gli elementi inerenti alle origini e denominazioni specifiche e ad altri caratteri particolari dei vini da esportare, si è ritenuto che le Camere in parola possano aderire a dette richieste, considerando però a tal fine "documenti degni di fede" (secondo la formula contenuta nel testo dei certificati) soltanto quelli rilasciati da appositi organi tecnici ufficiali.

Tali organi tecnici sono i Laboratori di analisi competenti per territorio: di essi, in relazione ai singoli vini di origine determinata e per la singola regione, è stato compilato l'unico elenco n.1, tratto - salvo alcune modifiche - da quello che venne allegato al protocollo e all'accordo addizionale italo-germanico per l'analisi e la vigilanza dei vini e dei vermut, in data 20 marzo 1952.

Nei certificati rilasciati dai Laboratori dovrà essere specificamente indicata la partita a cui appartiene il vino analizzato, con tutti gli estremi atti ad identificarla (nome e domicilio dello speditore e del destinatario, numero e specie dei recipienti, marche e numeri dei medesimi, peso, denominazione secondo la provenienza accertata, descrizione e impronta del bollo o sigillo ufficiale). Tali estremi della partita dovranno corrispondere a quelli riportati nel certificato d'origine.

Naturalmente il contenuto dei certificati d'analisi può limitarsi agli elementi ritenuti necessari e sufficienti per determinare la qualità specifica del vino, compresi i caratteri organolettici; gli altri dati eventualmente non indispensabili a tale individuazione potranno essere pertanto omissi.

Se tale è la procedura normale, per i vini che vengano esportati dalle province nelle quali sono comprese le rispettive zone tipiche di produzione, e per i quali vengano richiesti i certificati di origine alle Camere di Commercio delle province stesse, più complessi dovranno essere i criteri da seguire per partite che provengano da località di produzione situate in province diverse da quella in cui ha sede la Camera che rilascia il certificato d'origine e dalla quale si effettua l'esportazione, e che vengano assoggettate in quest'ultima sede a travasi, manipolazioni e riconfezionamento in altri recipienti.

In tali casi, dalla partita presa per la spedizione e per la quale viene chie-

- 3 -

sto il certificato d'origine con le indicazioni specifiche di cui sopra, gli interessati faranno prelevare i campioni, rivolgendosi esclusivamente ad uno dei Laboratori di analisi predetti, di cui all'all. 1, o ad uno degli Istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari o della sostanze di uso agrario (vedi elenco allegato n. 2), secondo la competenza territoriale; Istituti dei quali la maggior parte figura, del resto, nello stesso elenco n. 1.

Gli incaricati del Laboratorio o dell'Istituto, prelevati i campioni ed apposti i sigilli ai recipienti, ed adottati tutti gli accorgimenti necessari per la identificazione della partita, provvederanno all'invio dei campioni medesimi al Laboratorio d'analisi competente (di cui all'elenco n. 1) per il rilascio, da parte di questo ultimo, del certificato d'analisi da unire al certificato d'origine.

Come si e' detto, i criteri su esposti valgono soltanto per i casi nei quali venga richiesta l'indicazione, nei certificati, dell'origine particolare dei vini, e degli altri caratteri specifici. Qualora, oltre alla indicazione generica di "vino rosso o bianco, da pasto ecc." si richieda soltanto la precisazione del grado alcolico, la documentazione relativa a quest'ultimo potra' essere rilasciata da qualsiasi Laboratorio d'analisi idoneo, purché sia sempre possibile l'esatto riferimento alla partita sulla quale l'analisi e' stata effettuata.

I certificati d'analisi di qualunque specie dovranno essere esibiti in duplice esemplare: l'originale verra' unito al certificato d'origine, la copia verra' trattenuta dalla Camera di Commercio ed allegata alla copia del certificato d'origine compilata per gli atti d'ufficio e per ogni eventuale controllo.

Le Camere di Commercio dovranno attenersi strettamente ai criteri sopra stabiliti, provvedendo a tutti gli accertamenti e sopralluoghi necessari per assicurare la rispondenza delle partite di vino in corso di spedizione con le indicazioni atte ad identificarle contenute nei certificati d'origine e nei relativi certificati d'analisi.

Nessun nuovo adempimento, oltre quelli finora in uso, e' richiesto per le dichiarazioni generiche delle quali le Camere di Commercio sono in grado di accertare direttamente la veridicitá'.

Questa e' la altre Amministrazioni interessate si rendono conto che la procedura sopra suggerita costuirá' in molti casi un onere per gli esportatori e per le stesse Camere di Commercio: ma confidano che essa risponda alla necessitá' di disciplinare in modo sufficiente la delicata materia, rinolvendosi in una remora ad ogni possibile pratica di concorrenza sleale o di frode in commercio, in una valorizzazione del prodotto genuino ed in una tutela della sericitá' dei nostri esporti con l'estero.

Le norme di cui sopra entreranno in vigore, contemporaneamente in tutto il

- 4 -

territorio della Repubblica dal 1 settembre p.v.

Si gradira' un cortese cenno di ricevimento e di assicurazione.

IL MINISTRO

F. de Gava

3